



Avvocato generale Bobek: il divieto di un secondo giudizio applicabile nello spazio Schengen può anche ostare all'extradizione verso uno Stato terzo

Tale divieto, ove applicabile, non solo impedisce ogni successivo procedimento penale in altri Stati membri, ma osta anche alla detenzione provvisoria negli altri Stati membri, sulla base di un avviso rosso emesso dall'Interpol, ai fini di un'eventuale futura estradizione verso uno Stato terzo

Un cittadino tedesco residente in Germania si è rivolto a un giudice tedesco ¹ chiedendo che fosse ordinato alla Germania di adottare le misure necessarie per la revoca di un avviso rosso ² emesso dall'Interpol e finalizzato a localizzarlo, arrestarlo o limitare i suoi spostamenti ai fini dell'extradizione. L'avviso rosso si basava su un mandato d'arresto emesso dalle autorità degli Stati Uniti per accuse di corruzione, riciclaggio di denaro e truffa.

Il cittadino interessato affermava di non potersi recare in alcuno Stato membro senza rischiare l'arresto. Infatti, a causa dell'avviso rosso, tali Stati lo avevano inserito nei loro elenchi delle persone ricercate. Egli sosteneva che la sua situazione era contraria al divieto di un secondo giudizio (principio del *ne bis in idem*, che vieta una duplicazione tanto di procedimenti quanto di sanzioni di natura penale), in quanto una procura della Repubblica tedesca aveva già avviato un procedimento di indagine nei suoi confronti per gli stessi fatti. Tale procedimento era stato definitivamente archiviato dopo che egli aveva versato una determinata somma di denaro. Egli asseriva inoltre che l'ulteriore trattamento, da parte delle autorità degli Stati membri, dei suoi dati personali contenuti nell'avviso rosso era contrario al diritto dell'Unione.

In tali circostanze ³, il giudice tedesco chiede alla Corte di giustizia se, qualora l'Interpol emetta un avviso rosso su richiesta di uno Stato terzo e tale avviso riguardi fatti ai quali potrebbe applicarsi il principio del *ne bis in idem*, il diritto dell'Unione osti a che gli Stati membri i) diano esecuzione a tale avviso limitando la libertà di circolazione della persona ricercata e ii) procedano all'ulteriore trattamento dei suoi dati personali contenuti nell'avviso.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Michal Bobek suggerisce, in primo luogo, che il principio del *ne bis in idem*, quale applicabile nello spazio Schengen ⁴ e sancito come diritto fondamentale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁵, unitamente al diritto dei cittadini dell'Unione alla libera circolazione ⁶, ostano a che gli Stati membri diano esecuzione a un avviso rosso emesso dall'Interpol su richiesta di uno Stato terzo e, dunque, limitino la libertà di circolazione di una persona, purché un'autorità competente di uno Stato

¹ Il Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania).

² Gli avvisi rossi sono emessi nei confronti di persone ricercate ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una sentenza di condanna. Si tratta, in sostanza, di richieste alle autorità di polizia di tutto il mondo di localizzare e, ove possibile, limitare temporaneamente la libertà di circolazione di persone ricercate in attesa di una richiesta di estradizione (che deve essere formulata separatamente).

³ L'avviso rosso in questione è stato nel frattempo cancellato dall'Interpol. Il cittadino interessato chiede ora al giudice tedesco di ordinare alla Germania di adottare tutte le misure necessarie per impedire che l'Interpol emetta un nuovo avviso rosso concernente gli stessi fatti.

⁴ Articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (la «CAAS») (GU 2000, L 239, pag. 19).

⁵ V. articolo 50.

⁶ Articolo 21 TFUE.

membro abbia accertato, in via definitiva, l'effettiva applicazione del principio del ne bis in idem alle accuse specifiche per le quali tale avviso è stato emesso.

L'avvocato generale osserva, anzitutto, che una decisione con la quale un pubblico ministero archivia definitivamente il procedimento penale con l'accordo del giudice competente e per effetto della quale, una volta che l'indagato abbia soddisfatto determinate condizioni, è esclusa qualsiasi ulteriore azione penale ai sensi del diritto nazionale rientra nell'ambito di applicazione del principio del ne bis in idem, quale applicabile nello spazio Schengen.

Egli afferma, poi, che **il principio del ne bis in idem, ove applicabile, non solo impedisce ogni successivo procedimento penale in altri Stati membri, ma osta anche alla detenzione provvisoria negli altri Stati membri ai fini di un'eventuale futura estradizione verso uno Stato terzo.** Infatti, uno spazio giuridico unico significa uno spazio giuridico unico, sia internamente sia esternamente: deve essere assicurata la pace civica delle persone che, dopo essere state assoggettate a procedimento penale, sono state giudicate con sentenza definitiva. Esse devono poter circolare liberamente senza dover temere nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti *in*, e non solo *ad opera di*, un altro Stato Schengen. Una persona sottoposta ad arresto o a detenzione provvisoria in vista della sua estradizione, pur avendo diritto a beneficiare del principio del ne bis in idem, non beneficia di pace civica, né può circolare liberamente all'interno dell'Unione.

Con riferimento al caso di specie, l'avvocato generale rileva, tuttavia, che la questione se i due procedimenti in questione riguardino o meno gli stessi fatti non è stata apparentemente (ancora) oggetto di decisione, né tantomeno di decisione definitiva, da parte delle autorità competenti della Germania o di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione. Di conseguenza, almeno per il momento, non vi è alcuna decisione che altri Stati membri, alla luce del principio della fiducia reciproca, possano e debbano riconoscere e accettare come equivalente a una propria decisione. In tali circostanze, a suo avviso, nulla impedisce agli Stati membri diversi dalla Germania di dare esecuzione a un avviso rosso emesso dall'Interpol nei confronti del cittadino tedesco in questione. Semplici dubbi espressi dalle autorità di polizia di uno Stato membro, concernenti l'applicabilità del principio del ne bis in idem, non possono essere equiparati a una decisione definitiva nel senso dell'effettiva applicabilità di tale principio.

Con riferimento alla questione relativa alla protezione dei dati, l'avvocato generale Bobek suggerisce che il diritto dell'Unione⁷ non osta all'ulteriore trattamento dei dati personali contenuti in un avviso rosso emesso dall'Interpol, anche nel caso in cui si debba applicare il principio del ne bis in idem ad accuse per le quali tale avviso è stato emesso, purché il trattamento sia effettuato conformemente alle norme sulla protezione dei dati applicabili.

La circostanza che un individuo possa beneficiare del principio del ne bis in idem in relazione ad accuse per le quali è stato emesso un avviso rosso non significa che i dati contenuti in tale avviso siano stati trasmessi illecitamente. Il principio del ne bis in idem non può mettere in discussione la veridicità e l'esattezza di dati quali, ad esempio, le informazioni personali, il fatto che la persona in questione sia ricercata in uno Stato terzo per essere stata accusata o giudicata colpevole di determinati reati e che sia stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti in tale Stato. Neppure era illecita la trasmissione iniziale di tali dati. Pertanto, l'applicazione del principio del ne bis in idem non conferisce alla persona interessata il diritto di chiedere la cancellazione dei suoi dati personali.

Un ulteriore trattamento di dati personali è non solo lecito ma, alla luce della finalità del trattamento, persino necessario. In tal senso, la consultazione, l'adattamento, la comunicazione e la diffusione possono essere necessari, specialmente nell'interesse della persona nei confronti della quale è stato emesso l'avviso rosso, per evitare una situazione in cui tale persona sia

⁷ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89), in combinato disposto con l'articolo 54 della CAAS e con l'articolo 50 della Carta.

indebitamente sottoposta a misure di natura penale negli Stati membri o, qualora tali misure siano state adottate, per garantirne una rapida revoca.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575